

TRATTAMENTO DELLA FRAZIONE ORGANICA

CER 20.01.08

CIG: 918368696D

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

ART. 1 – OGGETTO, DURATA, QUANTITATIVI DEL SERVIZIO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trattamento della frazione organica CER 20.01.08 (rifiuti biodegradabili di cucine e mense) raccolta nel territorio della Società Canavesana Servizi S.p.A.

Il servizio avrà una durata di mesi ventiquattro, dal 01/09/2022 al 31/08/2024. È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore eguale periodo, alle medesime condizioni contrattuali.

Nel solo caso in cui il corrispettivo previsto non si sia esaurito alla naturale scadenza contrattuale, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del Codice, la durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente (per un massimo di mesi tre). In tal caso l'appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

La ditta affidataria resta vincolata al pieno rispetto delle norme del presente Capitolato tecnico prestazionale, per tutta la durata prevista.

Quantitativi presunti e puramente indicativi:

CODICE CER	N° Conferimenti/24 mesi effettuati da SCS	Ton (24 mesi)
20.01.08	820	13.600

ART. 2 – PREZZI A BASE D'ASTA E PAGAMENTI

Il prezzo a base d'asta, comprensivo di ogni onere e tassazione accessoria (esclusa IVA), sul quale formulare offerta al ribasso, è il seguente:

CER	PREZZO A BASE D'ASTA €/t
20.01.08	95,00

IMPORTO A BASE D'ASTA:

CODICE CER	Ton/24 mesi	€/T	€/24 mesi
20.01.08	13.600	95,00	1.292.000,00

Ai sensi dell'art 26 del D.lgs 81/2008 e smi gli oneri per la sicurezza sono quantificabili in € 0,00.

L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera, che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 247.203,00, calcolati prendendo a riferimento l'impegno presunto in termini di ore ed il costo orario della manodopera – operaio livello 4B – desunto dal D.D. 7/2019 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - CCNL dei Servizi Ambientali.

I relativi costi di smaltimento dell'eventuale frazione di scarto (indipendentemente dalla sua %), oltre che la gestione tecnica/amministrativa dell'appalto sono a carico dell'appaltatore, che quindi dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta economica.

L'appalto, ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016, si intende "a misura", pertanto Società Canavesana Servizi S.p.A. darà corso al servizio attraverso singoli conferimenti, per le quantità di cui necessita.

Le quantità stimate sono basate sui dati relativi al servizio rilevati negli ultimi anni e rappresentano un fabbisogno presunto, non vincolante in alcun modo al raggiungimento delle quantità stesse in egual misura. Pertanto Società Canavesana Servizi S.p.A. non risponderà nei confronti dell'aggiudicatario in caso di conferimenti inferiori.

Sarà quindi oggetto di pagamento esclusivamente il servizio prestato sulla base dei quantitativi effettivamente conferiti all'impianto di trattamento.

Il corrispettivo sarà pagato dalla Stazione appaltante con le modalità di cui all'art 23 dello schema di contratto.

Ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett. a) al presente appalto si applica la revisione periodica dei prezzi.

La prima variazione prezzi sarà formalizzata, in aumento o in diminuzione, a far data dal secondo anno di contratto e sarà calcolata come incremento/decremento percentuale dell'indice FOI – 12 – altri beni e servizi. L'incremento/decremento riconosciuto sarà in ogni caso riconosciuto nella misura del 50% della stessa variazione. La prima variazione, ed ogni eventuale successiva in caso di rinnovo, avranno valenza annuale.

ART. 3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

L'appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia.

Il servizio comprende le operazioni di trattamento di compostaggio e/o digestione anaerobica della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata (C.E.R. 20 01 08) raccolta nel bacino del territorio della Stazione appaltante. Il quantitativo annuo stimato è di circa 6.800,00 t (tale quantitativo è indicativo e basato sulle stime di conferimento delle ultime annualità).

L'impianto di compostaggio e/o digestione anaerobica, di seguito denominato impianto, deve permettere la separazione dei sacchi di plastica non biodegradabile, eventualmente presenti, dai rifiuti organici in essi contenuti.

S.C.S. aderisce al Consorzio Biorepack, ragion per cui l'impianto di destino dovrà rendersi accessibile e disponibile all'esecuzione delle previste analisi di qualità del rifiuto.

La movimentazione dei rifiuti dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento di trasporto (FIR), ai sensi dell'art 193 del D.lgs 152/2006 e s.m.i, come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti, ed al momento dell'accesso dovrà essere obbligatoriamente pesato. La copia di tale documento, timbrato e firmato per accettazione dall'impianto di trattamento e completo di indicazione relativa al peso registrato a destino, dovrà essere trasmesso alla Stazione appaltante entro i termini di legge.

Il servizio potrà essere svolto nelle due modalità di cui di seguito.

CASO A)

Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato indicato in sede di offerta, ubicato entro e non oltre 50 km dalla sede della stazione appaltante di Via Novara 31/A - Ivrea (TO). La distanza chilometrica deve essere determinata utilizzando il sito internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto”.

Il trasporto, nonché il relativo costo, è a cura e carico della Stazione appaltante.

Il carico medio conferito, tramite motrice + rimorchio, è di circa 15 T/viaggio. S.C.S. si riserva la facoltà di conferire anche solo tramite motrice.

L'impianto deve essere aperto obbligatoriamente tutto l'anno nei giorni feriali lavorativi, dal lunedì al sabato, compreso tassativamente anche il mese di agosto.

Gli orari minimi di conferimento sono i seguenti:

lunedì – venerdì 07:30 – 18:00

sabato 07:30 – 12:30.

CASO B)

Conferimento dei rifiuti presso un centro autorizzato di stoccaggio, indicato in sede di offerta, ubicato ad una distanza massima di 50 Km dalla sede della stazione appaltante di Via Novara 31/A - Ivrea (TO). La distanza chilometrica deve essere determinata utilizzando il sito internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto”.

Il trasporto fino al centro di stoccaggio, nonché il relativo costo, è a cura e carico della Stazione appaltante.

L'appaltatore dovrà provvedere, dopo lo scarico del rifiuto da parte di SCS, a sua cura e spese, al successivo trasporto del rifiuto dalla piattaforma autorizzata all'impianto finale. Il trasporto dei rifiuti al successivo impianto di destino finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti (FIR), ai sensi dell'art 193 D.Lgs. 152/2006 e smi, a cura del soggetto trasportatore.

Copia del formulario con il riscontro dell'impianto di destino dovrà essere immediatamente inviata telematicamente all'indirizzo PEC gestionedati@pec.scsivrea.it.

Il centro di stoccaggio deve essere aperto obbligatoriamente tutto l'anno nei giorni feriali lavorativi, dal lunedì al sabato, compreso tassativamente anche il mese di agosto.

Gli orari minimi di conferimento sono i seguenti:

lunedì – venerdì 07:30 – 18:00

sabato 07:30 – 12:30.

Nel caso in cui, nel corso del rapporto contrattuale, gli impianti di cui sopra si dovessero trovare nella obiettiva impossibilità di ricevere il rifiuto, l'appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:

a) comunicare via PEC alla Stazione appaltante l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;

b) trasmettere alla Stazione appaltante la seguente documentazione:

b.1) provvedimento ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i., in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività rientranti nel presente appalto, presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano di proprietà dell'appaltatore, contratto stipulato tra quest'ultimo e il proprietario degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'appaltatore di avvalersi di tali impianti, nei termini precisati nella presente gara.

L'eventuale utilizzo di impianti, alternativi a quelli indicati dall'appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico della Stazione appaltante.

Il materiale conferito dovrà essere ritirato tal quale.

I relativi costi di smaltimento dell'eventuale frazione di scarto, (indipendentemente dalla sua %), oltre che la gestione tecnica/amministrativa, sono a carico dell'appaltatore, che quindi dovrà tenerne conto nella formulazione dell'offerta economica.

MANIFESTAZIONE “CARNEVALE DI IVREA”

Di particolare rilevanza operativa è il trattamento del rifiuto organico conseguente allo storico “Carnevale di Ivrea”, prestazione rientrante nell'appalto in oggetto; tale manifestazione si svolge nel mese di febbraio/marzo.

Il materiale raccolto è prevalentemente costituito da arance ed il quantitativo è stimabile in circa 650/700 tonnellate annue. Tale rifiuto deve essere obbligatoriamente trattato nell'arco della settimana successiva alla manifestazione, a cura dell'appaltatore.

Sarà quindi onere dell'appaltatore la ricerca di eventuali altri impianti di supporto, tutti regolarmente autorizzati, ai sensi del D.lgs 152/2006 e s.m.i..

Gli eventuali impianti di supporto dovranno essere ubicati ad una distanza massima di 150 Km dalla sede della stazione appaltante di Via Novara 31/A - Ivrea (TO). La distanza chilometrica deve essere

determinata utilizzando il sito internet www.michelin.it – link “itinerari” sezione “tipo di itinerario” opzione “il più corto”.

I riferimenti degli eventuali impianti di supporto, compresi i relativi provvedimenti autorizzativi, dovranno essere comunicati alla stazione appaltante entro il 31 dicembre dell’anno precedente, al fine di permettere a S.C.S. l’organizzazione della fase di trasporto, che rimane a carico di S.C.S., anche per i relativi costi.

Si specifica che, a causa della pandemia COVID-19, l’edizione 2020 del Carnevale si è tenuta in misura parziale, mentre le edizioni 2021 e 2022 sono state cancellate.

ART. 4 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA, RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONE

L’aggiudicatario è l’unico responsabile della corretta esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti. Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà, pertanto, sull’aggiudicatario stesso, restando S.C.S. sollevata ed indenne da qualsiasi domanda di risarcimento od azione legale. Sono a carico dell’aggiudicatario i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle disposizioni di Legge nonché dalla contrattazione collettiva in vigore. L’aggiudicatario dovrà garantire il controllo della perfetta esecuzione del servizio. S.C.S. si riserva la facoltà di verifiche o ispezioni per accertare il rispetto di detta clausola. L’aggiudicatario è esclusivamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai servizi di cui al presente Capitolato tecnico prestazionale. L’aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e dagli accordi sindacali integrativi nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. È fatto carico alla stessa di dare piena attuazione, nei riguardi del personale utilizzato, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altra disposizione contrattuale o normativa prevista. L’aggiudicatario è sempre direttamente responsabile di tutti i danni a persone o cose comunque verificatisi nell’esecuzione del servizio, derivanti da cause di qualunque natura ad essa imputabili, o che risultino arrecati dal proprio personale, restando a proprio completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di alcun compenso da parte di S.C.S.

L’aggiudicatario è dunque considerato unico ed esclusivo responsabile per ogni danno che possa derivare a S.C.S. o a terzi a seguito dello svolgimento del servizio.

L'aggiudicatario deve, a tal fine, obbligatoriamente aver stipulato con primaria società operante nel ramo assicurativo, una polizza per responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali o cose e fabbricati, con massimali per sinistro non inferiori a € 2.000.000,00.

Tale polizza assicurativa deve avere validità fino al termine del contratto.

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, dovrà rendere edotta la Stazione appaltante, mediante apposita documentazione, riguardo i rischi di sito specifici.

ART. 5 – RESPONSABILE TECNICO/AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO

L'appaltatore, prima dell'avvio del servizio, deve indicare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto. L'appaltatore deve inoltre garantire la reperibilità telefonica del Responsabile dalle 7:00 alle 20:00, dal lunedì al venerdì, e dalle 7:00 alle 13:00 il sabato.

Il Responsabile dovrà poter disporre di tutte le titolarità necessarie ad attivare eventuali servizi urgenti, ovvero adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

ART. 6 – VISITE ISPETTIVE

Nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III, del Decreto M.I.T. 49/2018, la Stazione Appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento dello svolgimento dell'appalto, visite ispettive presso gli impianti, finalizzate al controllo delle attività.

Disponendo la stazione appaltante delle Certificazioni in materia di sicurezza sul lavoro, qualità, ambiente ed anticorruzione potranno inoltre essere svolti degli audit di sistema.

ART. 7 – OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI

Il servizio oggetto dell'appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale, ai sensi della legge 146/1990, e non potrà quindi essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere documentati.

In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Esecutore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 146/1990 per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.

Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi del successivo art. 8, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Esecutore quali, a titolo di

esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

In caso di arbitraria sospensione, interruzione o abbandono anche parziale del servizio, S.C.S. può, previa formale diffida inoltrata in forma scritta alla ditta inadempiente, richiedere la prestazione ad altro operatore economico. In tal caso, rimanendo impregiudicati i provvedimenti e le sanzioni previsti dal presente dal presente Capitolato, saranno addebitati alla ditta inadempiente tutti i maggiori oneri conseguentemente sostenuti.

ART. 8 – INADEMPIMENTI E PENALI

Secondo l'art. 111, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., e il Regolamento per la disciplina dell'attività del direttore dell'esecuzione e per la gestione delle riserve e contestazioni negli appalti di servizi e forniture, adottato dalla stazione appaltante, al Direttore dell'esecuzione del contratto è demandato il compito per il coordinamento, direzione, controllo tecnico – contabile del contratto. Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e per gli eventuali inadempimenti agli obblighi contrattuali sono previste in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e inadempimenti agli obblighi contrattuali e comunque, complessivamente non superiore al dieci per cento.

Inoltre, per le seguenti specifiche casistiche, saranno applicate le seguenti penali:

Descrizione	Unità di misura	Valore
Mancata consegna formulari entro il tempo di legge (per ciascun formulario e per ciascun giorno lavorativo di ritardo)	Euro/giorno/ formulario	100,00
Per ciascun giorno di ritardo per l'accettazione di ciascun carico di materiale in ingresso, presso l'impianto oltre alle 24 ore	Euro/giorno/carico	300,00

Attesa non giustificata da gravi e comprovati motivi del trasportatore presso l'impianto	Euro/ora	50,00
Mancata comunicazione, entro il 31 dicembre di ciascun anno, degli impianti di supporto ai fini dello smaltimento dei rifiuti del Carnevale	Euro/settimana	600,00

Per le modalità di applicazione delle penali si richiama integralmente l'art. 18 del Contratto.

ART. 9 – FORZA MAGGIORE

Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di notifica dell'aggiudicazione o la data di avvio di esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo conto della prima in ordine cronologico.